COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 863

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore ANGELILLI: Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290 relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (3317). 863

PRESIDENTE 863, 864

SANGALLI, *Relatore* 864

Disegno di legge (*Seguito della discussione stralcio e approvazione*):

Disciplina dell'ammasso del risone. (4343) 864

PRESIDENTE 864, 865, 868, 869

FRANZO, *Relatore* 864, 866, 868

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 865, 866, 869

SCARPA. 866, 867, 868

MONTE 867

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

SCARASCIA e CHIATANTE: Disposizioni integrative delle leggi di riforme fondiarie. (3519) 869

PRESIDENTE 869, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879

MONASTERIO 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879

DE LEONARDIS, *Relatore* . 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879

MAGNO MICHELE 872, 873, 874, 875, 876, 878, 879

PAG.

MONTE 872, 873, 874, 875, 879

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 873, 874, 875, 876, 878, 879

FRANZO 876

Votazione segreta:

PRESIDENTE 879

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento

della pesca e della piscicoltura nelle acque interne » già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Sangalli, ha facoltà di svolgere la relazione che io stesso ho anticipato in altra seduta allo scopo di chiedere l'assegnazione delle proposte di legge in sede legislativa.

SANGALLI, *Relatore*. Limiterò il mio intervento nello spazio di pochissimi minuti, perché se gli onorevoli colleghi hanno letto la relazione che accompagna la proposta di legge, già discussa e approvata dalla Commissione agricoltura del Senato, hanno anche notato che la legge 21 marzo 1958, n. 290, ha esaurito la sua applicabilità con l'anno finanziario decorso. Quindi siamo sprovvisti di un importante incentivo, che noi vorremmo rafforzare portando lo stanziamento da 100 a 200 milioni, per dar modo alla piscicoltura di far registrare un graduale aumento.

Lo stanziamento che era stato predisposto nei precedenti esercizi aveva consentito specialmente l'ammodernamento degli attrezzi attraverso la sostituzione delle reti di cotone con quelle di nylon.

In attesa che venga disciplinata tutta la materia – c'è una mia proposta in merito, c'è un'altra proposta dell'onorevole Cibotto e anche un disegno di legge del governo – noi possiamo affermare che poco si è potuto fare per incrementare le strutture di questa pesca.

Oggi nel commercio della pesca è molto apprezzata quella che noi chiamiamo la coltura di pesce ornamentale. Se con questo incentivo concorreremo ad aumentare queste nuove possibilità commerciali, otterremo un maggior reddito per le cooperative, specialmente nelle regioni lacustri.

La nuova disponibilità finanziaria si riferirebbe, inoltre, secondo il disposto dell'articolo 2 delle proposte, anche all'acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP ed alla costruzione e all'impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, come ne esistono già nel Veneto o sul lago di Garla, sul lago di Bolsena e anche sul lago di Bracciano.

Il precedente stanziamento di 100 milioni ha provocato risultati, si, ma insufficienti. A mio avviso le aumentate esigenze del settore esigono un aumento dello stanziamento da 100 a 200 milioni, ripartibili in quattro esercizi, in modo da assicurare le premesse di un graduale sviluppo delle iniziative descritte.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, oltre ai vantaggi di ordine generale, che la legge cui essa si richiama ha già comportato in passato, avrà anche un effetto determinante nell'aiutare quei pescatori e quelle cooperative dei pescatori delle acque interne, che sono considerati il sottoproletariato della pesca, a svincolarsi dalle difficoltà e dalle ristrettezze economiche che li hanno sempre assillati. Per cui chiedo a tutti gli onorevoli colleghi di confortare l'iniziativa con il loro assenso, mentre esprimo la fiducia che non manchi nemmeno l'appoggio del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sangalli della sua relazione e faccio presente agli onorevoli colleghi che osta tuttora all'approvazione del provvedimento il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, parere sul quale la nostra Commissione ha sollecitato un nuovo esame proponendo contestualmente un nuovo tipo di copertura finanziaria.

SANGALLI, *Relatore*. Chiedo all'onorevole Presidente se non ritenga opportuno approvare intanto gli articoli della proposta di legge.

PRESIDENTE. In questo caso non è possibile, anche perché credo che il Governo voglia proporre emendamenti, e se facessimo quanto propone l'onorevole Relatore ci precluderemmo la possibilità di modificare nel modo opportuno il testo.

Inoltre è probabile che la stessa Commissione Bilancio esprima un parere che ci obblighi a modificare il testo degli articoli.

Rinvio pertanto ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione Bilancio, il seguito dell'esame del provvedimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso del risone (4343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso del risone » (4343).

L'onorevole Franzo ha proposto di stralciare dal disegno di legge in esame due articoli per ragioni già esposte nelle passate sedute, ma sulle quali il Relatore ha chiesto di dare ulteriori chiarimenti.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ebbi già occasione di dire nella precedente seduta, le più recenti vicende del mercato risiero hanno reso superflui il primo, secondo, terzo, quarto, quinto articolo del disegno di legge e parte del sesto, il settimo e il nono.

Propongo perciò di stralciare, convertendoli nei due articoli costitutivi di un nuovo provvedimento, i commi sesto e settimo dell'articolo 6 e l'articolo 8, con una piccola modificazione. Il sesto comma dell'articolo 6 dispone che sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito e semilavo-

rato da esportare (quindi ci si riferisce, come vedete soltanto al risone da esportare), possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreché l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale. In altri termini, siccome noi esportiamo in perdita dai 2 milioni ai 2 milioni e mezzo di quintali, è evidente che dobbiamo esportare a prezzi internazionali, altrimenti il nostro prodotto in eccedenza non si colloca. E si è sempre fatto così. L'Ente risi ha sempre dato, di anno in anno, un contributo agli esportatori, in maniera da poter effettuare l'esportazione.

Il comma successivo dell'articolo 6 dispone ancora che allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.

Ciò vuol dire che siccome abbiamo un risone da seme di qualità, non possiamo farlo esportare ovunque e da parte di chicchessia e in tutte le qualità, perché si farebbe una politica di concorrenza. E allora, rimettiamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste questa fissazione annuale del quantitativo di esportazione e dei paesi nei quali questo riso deve essere esportato.

Il secondo articolo del nuovo provvedimento risultante dallo stralcio dovrebbe essere costituito dall'attuale articolo 8 del vigente disegno di legge in esame. Esso prevederebbe che l'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri e che tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo. Ora, come ho anticipato, dopo le parole: « non ancora iscritti a ruolo », aggiungerei le parole: « sino al 6 agosto 1962 ». Questo disegno di legge, infatti, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 1962. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già dato disposizioni agli organi tributari affinché non iscrivano a ruolo in questo periodo. È consigliabile tuttavia chiarire questo lato del problema.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente l'onorevole Franzo, che ha voluto opportunamente integrare la relazione già svolta nella seduta precedente e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Convengo anch'io che il disegno di legge in discussione ha perduto, in questi ultimi mesi, una parte della sua primitiva importanza, sia in relazione al fatto che nella campagna risicola di quest'anno è stato autorizzato l'ammasso volontario, sia perché nel frattempo la Comunità economica europea ha preso in esame il regolamento del riso, e si prevede che questo possa essere approvato e reso operante tra non molto.

Per questi motivi il Governo consente a che si stralcino dal disegno di legge originario alcune norme che concernono l'esportazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Faccio presente che la Commissione è chiamata a decidere sullo stralcio dal disegno di legge n. 4343, che rimane all'ordine del giorno con il medesimo titolo, di un nuovo sostanziale provvedimento, rappresentato da un articolo 1 (costituito dai commi terzultimo e penultimo dell'articolo 6) e da un articolo 2 (rappresentato dall'attuale articolo 8 che il Relatore propone di modificare con l'aggiunta delle parole: « sino al 6 agosto 1962 »).

Pongo quindi in votazione la proposta di stralcio formulata dal Relatore.

(*È approvata*).

Passiamo ai due articoli del nuovo provvedimento. Do lettura dell'articolo 1:

« Sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreché l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale

Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varietà suddette e

i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali ».

SCARPA. Noi intendiamo muovere una obiezione. Se abbiamo ben compreso, il mantenimento di questi due commi serve solamente a dare una giustificazione al meccanismo che abbiamo sempre definito di *dumping* contro il quale, secondo noi, si erige il testo del trattato di Roma del Mercato unico europeo, e, se siamo bene informati, lo stesso regolamento della risicoltura in elaborazione a Bruxelles. Noi non comprendiamo come possiamo esporci a critiche degli organi dirigenti del Mercato comune codificando, ancora una volta, per legge un sistema che è contrario alle norme vigenti.

FRANZO, *Relatore*. Sono dispiaciuto che l'onorevole Scarpa non sia stato presente alla seduta precedente e a parte della seduta in corso perché io, non più tardi di dieci minuti fa, ho fatto presenti queste cose ed ho svolto tutte le implicazioni del provvedimento. Comunque mi pare opportuno far presente ancora una volta quanto segue.

Il Governo e il Relatore ritengono superato questo testo del disegno di legge, perché è superato il problema dell'ammasso. Quest'anno l'onorevole Scarpa sa che, dall'ammasso totale, siamo passati all'ammasso volontario, anche a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale. Quindi, siccome vi è l'ammasso volontario, tutti gli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 5, ecc.) riguardanti l'ammasso totale e obbligatorio, con tutti i vincoli che esso comporta (anche se io personalmente potrei essere dell'avviso che l'ammasso totale er il produttore è migliore di quello volontario, ma può darsi che questa sia solo una mia opinione personale) non ci saranno più.

SCARPA. L'ammasso volontario per sei milioni e mezzo di quintali è la stessa cosa che l'ammasso obbligatorio.

FRANZO, *Relatore*. Non discuto su questo punto. Ora, ripeto, sia perché quest'anno vi è l'ammasso volontario col contributo dello Stato, sia perché la politica comunitaria che si sta elaborando a Bruxelles anche per il riso, e che noi ci auguriamo abbia successo, anche se a tutt'oggi essa trova l'opposizione degli industriali olandesi, degli industriali tedeschi e degli industriali belgi (ma non già dei produttori e dei consumatori), si sta ovviamente orientando, sul piano internazionale, verso l'ammasso volontario e non più verso quello totale, noi sosteniamo che l'ammasso volontario del riso è perfettamente coerente non soltanto con una concezione moderna della difesa del produttore e del consumatore, ma anche con gli orientamenti del mercato comune.

SCARPA. I premi sono vietati o no dal mercato europeo?

FRANZO, *Relatore*. Siccome noi produciamo indubbiamente un riso di qualità ed anche a prezzo superiore a quello internazionale – e l'onorevole Scarpa mi consenta di non approfondire l'argomento perché siamo ambedue perfettamente al corrente di tutto questo – noi, da sempre, da quando esiste l'Ente risi, facciamo una politica di *dumping* il che vuol dire che si dà un compenso agli esportatori perché vendano il riso a prezzo internazionale. Ecco perché ho proposto lo stralcio del sesto comma dell'articolo 6.

Poi vi è la questione del risone da seme. Siccome non vogliamo farci una concorrenza spietata, nell'esportare in altri paesi che possono assorbire senza limiti le nostre migliori qualità di risone da seme, noi diciamo che bisogna esportare il risone da seme sì, ma con un certo criterio, sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura, e verso i paesi i quali è ammessa l'esportazione, per non fare ovviamente concorrenza al nostro riso, alla nostra produzione, del nostro stesso interesse nazionale.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 8 si tratta di un problema fiscale: l'Ente nazionale risi non deve pagare imposte erariali. Se l'Ente nazionale risi prende soldi dallo Stato per fare una certa politica, e poi deve pagare l'erario, si crea una inutile partita di giro.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In aggiunta alle delucidazioni già fornite dal Relatore, dirò brevemente che la elaborazione dei regolamenti del Mercato comune europeo, eccezione fatta per gli ortofrutticoli e il vino, poggia sul criterio del riavvicinamento dei prezzi dei prodotti agricoli dei sei Paesi della Comunità durante il periodo transitorio, che scade nel 1970, per poter pervenire al periodo in cui si instaurerà in modo definitivo il Mercato comune europeo. Quando sarà realizzato questo scopo, le merci circoleranno liberamente nell'ambito del Mercato comune, e si avrà una sola tariffa esterna nei confronti dei terzi. Nel frattempo c'è il sistema che è stato instaurato per poter garantire l'equilibrio dei rapporti commerciali tra i sei Paesi della Comunità e i paesi terzi attraverso i prelievi che trovano accoglimento in un regolamento, che è quello

finanziario, che prevede che una aliquota dei prelevamenti delle importazioni affluiscano al fondo di finanziamento per essere distribuiti per le esportazioni, e ciò in considerazione della diversità attuale dei prezzi, sia a causa della enorme differenza di prezzi che esiste sul mercato mondiale tra alcuni Paesi produttori e i Paesi della Comunità, sia perché i prezzi mondiali sono sempre prezzi economici, ma determinati da cause diverse, che possono essere politiche di *dumping*, di assistenza, di eliminazione dei *surplus*.

La politica di esportazione autorizzata dalla Comunità europea non mira a perpetuare il sistema del debito, ma ad eliminare le difficoltà del nostro commercio.

Per queste ragioni non si vede per quale motivo quelle norme contenute in questo disegno di legge possano contraddire al regolamento della Comunità europea.

Per questi motivi il Governo aderisce alla proposta dell'onorevole Franzo.

SCARPA. Onorevole Presidente, chiedo la parola per dichiarazione di voto e su questo articolo e sul disegno di legge. Noi siamo contrari da sempre alla pratica di *dumping* che l'Ente nazionale risi ha posto in atto.

Voglio risparmiare ai colleghi l'esposizione delle ragioni di questa nostra opposizione: l'abbiamo fatto in numerose altre occasioni.

Lo stesso presidente dell'Ente nazionale risi in questi prossimi giorni sarà davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sui monopoli e nel questionario che gli verrà sottoposto v'è anche una osservazione, una domanda relativa al mantenimento di questo regime.

Non dico cose nuove ricordando al rappresentante del Governo e ai colleghi il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, assai severa intorno a questa pratica di *dumping* per cui si esercita un prelievo a danno della totalità dei consumatori per pagare premi di esportazione.

I quali premi di esportazione, poi, non sono null'altro che una partita di giro, interna, nell'ambito dell'Ente risi, il quale si è costituito delle società di comodo che hanno ricevuto la severa censura della Corte dei conti nella sua relazione sugli enti sovvenzionati dallo Stato. Tutto il sistema è quindi in questo momento sotto accusa, da parte della Corte costituzionale, da parte della Corte dei conti, e sottoposto a indagine da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività aventi carattere monopolistico.

Proprio in questo momento, quindi, il fatto che in questa Commissione approvando questi due commi, si riconfermi e si autorizzi di nuovo, per legge, l'Ente risi, a esercitare e realizzare di nuovo queste pratiche di *dumping*, rappresenta per noi una cosa inconcepibile e inaccettabile!

Dirò di più: i colleghi probabilmente sanno bene che gli introiti dell'Ente risi, i prelievi effettuati sulla massa dei consumatori per pagare i premi di esportazione, dovrebbero risultare, trattandosi di un ente pubblico, sottoposto a controllo, in termini estremamente chiari, e dai suoi bilanci e dalle sue relazioni. Per esempio, l'onorevole Franzo sa benissimo – c'insegna anzi, perché in questa materia è più esperto di noi – che, nella seconda metà della scorsa annata, i prezzi praticati sul mercato internazionale, particolarmente in Germania, sono arrivati, verso i mesi di ottobre e novembre, addirittura a cifre superiori a quelli praticati in Italia. Tutti i produttori, allora, si sono domandati come mai in quel particolare momento, occorresse ancora pagare dei premi di esportazione, quando i prezzi esteri erano superiori a quelli italiani. Non vi era alcuna ragione evidente di premi all'esportazione.

Ciononostante l'Ente risi non ha dato mai alcuna spiegazione dell'uso che fa dei denari che introita, per i quali, oltretutto, voi domandate che vi sia anche un esonero erariale. L'argomento addotto, che si tratta di denaro che l'Ente risi riceve dall'Erario e che dovrebbe restituire all'Erario, non regge! Vi è tutta una parte di attività dell'Ente risi che e esterna a questa cosiddetta partita di giro, ed è proprio quella sottoposta a censura da parte della Corte dei conti!

Per questi motivi, noi siamo contro il sistema che si incarna nell'Ente risi. Lo abbiamo dichiarato in numerosissime occasioni; crediamo ora che anche organi di controllo dello Stato, della Repubblica italiana, abbiano confortato a sufficienza la nostra opinione, il che conforta la tesi che sosteniamo da molto tempo.

E quindi, particolarmente in questo momento, noi giudichiamo che sia quanto mai ingiusto riconfermare e autorizzare di nuovo l'Ente risi a svolgere questa attività che è giudicata dalla Corte costituzionale estremamente pesante per il consumatore italiano Anticipo perciò il nostro voto avverso al disegno di legge.

MONTE. Onorevoli colleghi, io non sono un risicultore; comunque, in questo momento, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Scar-

pa, mi corre l'obbligo, come deputato della Camera italiana, di far risultare dagli atti di questa seduta che l'Ente risi, come tutte le organizzazioni di produttori, è ammesso dalla Corte costituzionale, che consente a questi enti, creati spontaneamente dai produttori stessi, la difesa dei prodotti. Quindi, praticamente, non si ruba niente al consumatore italiano quando qualche lira va a colmare quel *deficit* che finisce nelle tasche dei produttori.

Tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Scarpa sono frutto di fantasia da parte del partito comunista che, in questo momento, soprattutto alla vigilia della campagna elettorale, vuole mettere sotto accusa organismi di produttori italiani. Quindi noi non solo respingiamo queste accuse, ma chiediamo al Governo di continuare su questa strada per difendere i produttori italiani che sono per il 90 per cento coltivatori. Mentre da un lato tutti i partiti, nelle piazze, ad ogni momento, affermano che l'agricoltura sta male, quando si viene qui, nelle aule del Parlamento, dove si deve cercare di risolvere i problemi dell'agricoltura nell'interesse dei produttori, accade che il partito comunista, e non è il solo, si accanisce sempre di più contro i produttori che – ripeto ancora una volta – sono rappresentati, nella maggioranza, da coltivatori.

Per questi motivi, e anche in considerazione dei risultati della Conferenza del mondo rurale dell'agricoltura, che ha approvato questo indirizzo, noi non solo riteniamo valide le argomentazioni del relatore onorevole Franzo, ma invitiamo il Governo a continuare in questa politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Franzo:

« *Aggiungere all'articolo 2 le parole*: sino al 6 agosto 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

FRANZO, *Relatore*. Non vorrei riprendere i temi polemici dell'onorevole Scarpa, perché non mi pare la sede opportuna. Comunque respingo, come ha fatto l'onorevole Monte, le argomentazioni da lui esposte a nome del gruppo comunista.

Sono della maturata convinzione, interpretando gli interessi dei piccoli risicultori, che essi desiderino continuare a fare in modo che ci sia un organismo che assicuri loro un prezzo remunerativo, anche se il prodotto all'estero deve essere esportato a prezzo inferiore. Se non ci fosse questa possibilità, invece di seimila lire i risicultori non prenderebbero nemmeno cinquemila lire. I prezzi sono mutevoli. Ci sono stati periodi in cui si è esportato il riso a 2.500 lire il quintale in meno.

Attualmente, da quattro mesi, c'è un premio agli esportatori, non concesso però dall'Ente nazionale risi, perché l'Ente nazionale risi non esporta riso.

SCARPA. Lo dica alla Corte dei conti.

FRANZO, *Relatore*. La Corte dei conti ha solo criticato certi principî dell'ammasso. L'Ente nazionale risi non vende riso all'estero.

SCARPA. Lo vendono le società di comodo collegate con esso.

FRANZO, *Relatore*. Gli enti economici lavorano il risone e poi lo esportano con questo premio; altrimenti dovrebbero vendere sotto costo. Se c'è un mercato liberistico al mille per mille è il mercato del riso, perché l'Ente nazionale risi non esporta più.

Vorrei cogliere questa occasione – e ritengo di poter interpretare il pensiero del mondo dei rurali – per augurarmi che anche in altri settori – della carne, del formaggio, ecc. – nascano enti economici democratici per difendere i settori stessi sviluppando una politica di base, attraverso la quale i rappresentanti dei produttori possano praticare una difesa equa del prezzo.

Quindi, siamo su posizioni antitetiche, onorevole Scarpa e io sono lieto – devo dir-

lo – di essere in una posizione antitetica alla sua.

Infine, dirò che ci sono discriminazioni non tollerabili in campo nazionale. Sul riso, che si considera un genere protetto, c'è l'I.G.E. Mentre non c'è sulla pasta. Ciò mette questi due prodotti, pasta e riso, che sono prodotti alimentari integrativi uno dell'altro, in posizione diversa. Si pagano per l'I.G.E. 500 milioni all'anno all'Erario per il commercio del riso.

Presento, pertanto, il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente della Agricoltura, in sede di discussione del disegno di legge sulla disciplina dell'ammasso del risone, considerato che la vendita del riso è tuttora soggetta all'I.G.E. il che, oltre ad aggravare il costo di questo popolare prodotto nazionale, lo mette in condizioni di sfavore rispetto ad altri generi alimentari, quali ad esempio la pasta, non soggetta invece all'I.G.E.,

invita il Governo

a voler considerare l'opportunità di abolire l'I.G.E. che tuttora grava sul riso lavorato ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare l'onorevole Franzo di considerare che qui siamo nell'ambito della Commissione agricoltura; posso soltanto dirgli perciò che io caldeggerò il suo ordine del giorno, ma non posso dargli un sicuro affidamento di accoglimento. Ci vorrebbero gli altri rappresentanti del Governo per il suo pieno accoglimento.

SCARPA. Onorevole Presidente, mi scusi, devo dire un'ultima cosa. Siccome gli onorevoli colleghi e certamente anche il Governo sono così sicuri delle ragioni che hanno addotto, io domando allora che si possa dar corso a quel dibattito, che era già previsto da parecchio tempo, e che è richiesto dalla presentazione di alcune mozioni e di un gruppo di interpellanze sull'Ente risi e sulla risicoltura in generale. Sono state presentate da parecchi mesi alla Camera; il Governo, malgrado numerose sollecitazioni, non ha mai risposto nulla. Probabilmente, in questo momento, sarebbe assai opportuno passare al dibattito.

PRESIDENTE. Fatevene parte diligente presso l'onorevole Presidente della Camera. Pongo intanto in votazione l'ordine del giorno Franzo.

(*È approvato*).

Faccio presente agli onorevoli colleghi, che ovviamente anche il titolo del provvedimento dev'essere opportunamente modificato.

FRANZO, *Relatore*. Propongo il titolo: « Provvedimenti per il settore risiero ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Scarascia e Chiatante: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Scarascia e Chiatante: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria », di cui la Commissione ha esaurito la discussione formale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, apprezzamenti di terreno, comunque pervenuti in loro proprietà, al fine di favorire lo sviluppo di attività che costituiscano utile completamento dell'economia della zona.

I terreni ed i fabbricati di proprietà dei suddetti Enti o Sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici possono essere trasferiti gratuitamente, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in proprietà delle competenti Amministrazioni pubbliche e degli Enti interessati.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono, inoltre, cedere gratuitamente in proprietà agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura adeguate superfici di terreno ed eventuali costruzioni per la realizzazione di iniziative di istruzione e di addestramento professionale.

Sugli atti di alienazione saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, fatte salve le agevolazioni tributarie consentite dalle leggi vigenti a favore dei cessionari ».

MONASTERIO. Noi abbiamo già fatto le nostre considerazioni in sede di discussione generale. Presenteremo ora una serie di emendamenti, che sono coerenti con quelle considerazioni.

Il primo comma dell'articolo 1 dice: « Gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, apprezzamenti di terreno, comunque pervenuti in loro proprietà, al fine di favorire lo sviluppo d'attività che costituiscano utile completamento dell'economia della zona ».

Noi proponiamo di sostituire questo comma con il seguente: « Gli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previo parere favorevole del consiglio comunale o dei consigli comunali competenti per territorio, ed autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dal consiglio o dai consigli comunali predetti e dall'ufficio tecnico erariale, limitate superfici di terreni, giudicati non idonei alla coltivazione dal consiglio o dai consigli comunali interessati e dal Comitato provinciale dell'agricoltura, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglomerati abitati, la costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché le opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese aree a verde pubblico, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole che siano ritenute utili quale completamento dell'economia agricola della zona ».

Con questo emendamento diamo espressione a due esigenze. La prima, che di queste questioni siano investiti i consigli comunali. Questa esigenza noi la consideriamo come una esigenza di ordine generale, giacché, dovendo affrontare opere vaste, non possiamo non investire di questo problema, che interessa gli agri comunali, gli organi che rappresentano la popolazione dei singoli comuni. Credo che questa nostra posizione sia coerente anche con l'ideologia dei colleghi della Democrazia cristiana.

La prima esigenza è dunque quella di inserire in questo emendamento anche un compito specifico per i consigli comunali.

Una seconda esigenza è quella di ottenere determinate garanzie circa le deliberazioni da adottare per l'alienazione e gestione dei terreni previste da questa legge. Occorre precisare la destinazione che i terreni devono avere. A questo proposito abbiamo già rilevato in sede di discussione generale come la formulazione della proposta di legge Scarascia assuma una latitudine e una imprecisazione che ci hanno dato motivo di preoccupazione. Quando si parla solo di favorire lo sviluppo di attività che costituiscano utile completamento dell'economia della zona; si offre una formulazione in cui possono entrare mote cose, e alcune di carattere preoccupante.

Ecco perché vogliamo definire meglio la destinazione che devono avere i terreni da alienare o cedere per favorire lo sviluppo edilizio e la costruzione di alloggi a carattere popolare. Questi i motivi del nostro primo emendamento.

Il secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione recita poi: « I terreni ed i fabbricati delle proprietà dei suddetti Enti e Sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici possono essere trasferiti gratuitamente, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in proprietà delle competenti amministrazioni pubbliche e degli enti interessati ».

Noi proponiamo di sostituire questo secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« I terreni ed i fabbricati di proprietà dei suddetti Enti e Sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici nonché a cooperative di servizi, di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e di consumo, costituite tra lavoratori, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle competenti Amministrazioni pubbliche o dei predetti Enti cooperativi, previ parere ed autorizzazione previsti dal primo comma ».

Questo secondo nostro emendamento, praticamente, estende una disposizione contenuta già nella proposta di legge, dove si prevede la cessione a titolo gratuito di terreni destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici. Non v'è dunque che una estensione della facoltà già prevista dalla legge originaria.

Invitiamo poi gli onorevoli colleghi a considerare gli ultimi due commi dell'articolo 1:

« Gli Enti e le Sezioni speciali possono, tre, cedere gratuitamente in proprietà agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura adeguate superfici di terreno ed eventuali costruzioni per la realizzazione di iniziative di istruzione e di addestramento professionale ».

« Sugli atti di alienazione saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, fatte salve le agevolazioni tributarie consentite dalle leggi vigenti a favore dei cessionari ».

Fra questi due commi proponiamo di inserirne un altro, del seguente tenore: « Le disposizioni contenute nei commi precedenti non sono applicabili ai terreni comunque in possesso di lavoratori manuali, singoli od associati, alla data del 31 dicembre 1962 ed a quei terreni che – precedentemente assegnati a lavoratori manuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con o senza contratto di compravendita – siano tornati in proprietà degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria ».

Mi pare che anche il senso di questo emendamento sia chiaro. Noi vogliamo cautelare il possesso o la proprietà dei terreni assegnati o comunque gestiti e condotti da contadini o da assegnatari, per scongiurare il pericolo che pur di poter disporre di questi terreni, si possano estromettere degli assegnatari e limitare, direi invertire, quelle che sono le finalità che si sono proposte le leggi di riforma.

Sull'articolo 2 anticipo che non presentiamo emendamenti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Alcune considerazioni affacciate dall'onorevole Monasterio ritengo che siano valide, ed è bene precisare alcuni concetti e la portata di alcune affermazioni, perché noi non vogliamo che da una legge non formulata con precisione possano sorgere delle sperequazioni o possano nascere equivoci: cioè non vogliamo che dei terreni che sono stati espropriati per formare unità familiari, servizi od opere atte a facilitare l'insediamento dei contadini e lo sviluppo della riforma agraria, possano invece essere usati per altri scopi. Quindi, esaminate e considerate anche da un punto di vista formale le osservazioni fatte dall'onorevole Monasterio, potremmo poi arrivare ad una formulazione unificata, assorbente anche un ultimo emendamento, che se insisto nel testo, darebbe luogo al seguente tenore:

« Gli Enti e le Sezioni speciali di rimorma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, limitate superfici di terreno non assegnate ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole utili al completamento dell'economia della zona, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglomerati abitati, mediante la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e l'esecuzione di opere e servizi complementari urbani, ivi comprese aree a verde per uso pubblico. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comune interessato allorquando l'utilizzazione dei terreni da vendere possa determinare una modificazione degli indirizzi urbanistici o interessi la sistemazione dei servizi pubblici di interesse comunale ».

Che cosa è sodisfatta attraverso questa mia precisazione? Proprio la preoccupazione dell'onorevole Monasterio che possano essere venduti terreni assegnati non trasferibili; con questa formulazione tutto ciò viene ad essere escluso; si dice che anche i terreni assegnati, ma che non hanno avuto ancora il contratto, non possono essere alienati.

MONASTERIO. Assegnati con contratto o no?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La formula da me proposta comprende tutto, quindi elimina il pericolo paventato. Poi, per quanto riguarda la destinazione dei terreni, noi abbiamo parlato di limitate superfici di terreni: quindi anche quell'altra ipotesi viene ad essere scongiurata. Così pure per quanto riguarda la determinazione dello scopo. Naturalmente vi è un problema di natura tecnica e di natura legale, intorno al compito dei comuni: non è possibile assegnare ai comuni dei compiti, non solo tecnici, ma che non sono previsti dalle leggi comunali e provinciali, per quanto riguarda il parere sulla congruità dei prezzi; certamente l'onorevole Monasterio sa, come sappiamo tutti, che perfino quando si tratta della determinazione, il comune fa ricorso all'Ufficio tecnico erariale per sapere se il prezzo offerto o determinato dal consiglio comunale sia congruo: quindi, addirittura anche per atti propri, deve essere sentito dal Comune il parere dell'Ufficio tecnico erariale.

La richiesta dell'onorevole Monasterio, che intervenisse il parere e il giudizio del consiglio comunale, era dovuta alla preoccupazione che potessero essere alienate indiscriminatamente vaste superfici; si volevano evitare le speculazioni. Ora, quando noi abbiamo inteso di precisare che si tratta di superfici limitate e quando abbiamo precisato gli scopi, quella richiesta di garanzia viene ad essere

sorpassata. Mi pare che, così formulato, l'articolo possa essere accettato dalla Commissione.

MAGNO MICHELE. Dobbiamo riconoscere che le posizioni si sono notevolmente ravvicinate.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Si sono fuse.

MAGNO MICHELE. No, fuse no! E adesso ne spiego la ragione. Per quanto riguarda il parere dei consigli comunali, relativamente al prezzo, noi possiamo essere d'accordo, nel senso che siamo pronti a sopprimere le parole che si riferiscono al parere dei consigli comunali per quanto riguarda i prezzi. Quindi aderiamo su questo punto alla proposta dell'onorevole De Leonardis. Insistiamo invece per quanto riguarda il parere, più importante, dei consigli comunali circa la possibilità, di alienare, di vendere questi terreni. Noi riteniamo che gli assegnatari, le popolazioni e noi stessi, dobbiamo essere garantiti, appunto, da un intervento dell'organo locale, perché si tratta di trattativa privata. E poi il consiglio comunale si deve pronunciare anche sulla natura del terreno, perché noi sosteniamo che, in questo articolo, deve risultare chiaro che tutti i terreni che sono stati espropriati per essere assegnati ai contadini, se sono coltivabili e quindi assegnabili ai contadini in modo definitivo, non debbono essere distratti per altre attività o per altre destinazioni. Si dice: però ci può essere il caso di un terreno già coltivato che serve per dar vita ad un impianto sociale, ad una opera pubblica, ecc., ma in questo caso si può far ricorso all'istituto dell'esproprio. Noi diciamo che la vendita dei terreni per trattativa privata, in virtù di questa legge speciale che vogliamo fare, deve riferirsi soltanto a terreni che non possono essere destinati alle coltivazioni; ché, se poi serve o è necessario disporre di un terreno già coltivato o comunque coltivabile, allora si fa l'esproprio per ragioni di pubblica utilità.

Per quanto riguarda l'altra questione rappresentata nel terzo dei nostri emendamenti, possiamo essere d'accordo con l'onorevole De Leonardis circa i terreni già assegnati. Molti terreni già assegnati sono stati ripresi dall'Ente Puglia e Lucania o in conseguenza di esecuzione di sfratto o per volontario abbandono.

Noi ci troviamo in una situazione nella quale gli enti di riforma – è proprio il caso dell'Ente Puglia e Lucania – sentono il bisogno di acquistare terra per venire incontro ad assegnatari che ne hanno bisogno.

Questa legge sarebbe quindi in contraddizione con questa situazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Innanzitutto la preoccupazione non sussiste perché si tratta di vendere terreni che ormai fanno parte di borghi, che non sono destinati alla coltivazione. Sostanzialmente si tratta di artigiani che vogliono mettere su dei servizi. Voglio dire che si tratta di terreni che eventualmente bisogna trasferire anche ai comuni. I borghi non possono essere trasferiti se non in questa maniera.

MAGNO MICHELE. La legge di riforma non è fatta per i borghi. La legge di riforma è stata fatta per togliere la terra a grandi proprietari terrieri e metterla a disposizione dei contadini.

Una parte di questa terra è risultata non idonea, ed è giusto che questi terreni non rimangano inutilizzabili.

Poiché questi terreni sono stati espropriati per i contadini, devono andare ai contadini anche se ora si trovano nelle mani degli enti di riforma. L'ente deve essere autorizzato a vendere a privati o ad enti pubblici solo quelle terre che non può assegnare.

MONTE. Onorevoli colleghi, consentitemi di illustrare una mia personale esperienza. A Nuova Literno c'è uno che ci vuol mettere un forno, un altro ci vuole mettere un locale per riparare trattori e altre macchine. Se non si possono vendere quattrocento metri a questa gente... Non c'è piano regolatore. Io conosco semplicemente Nuova Literno in comune di Campomarino, quasi sul confine con l'Abruzzo. Ci hanno fatto la richiesta di mettere un forno e la richiesta di impiantare una specie di officina artigianale per accomodare le falciatrici, le mietitrici, gli strumenti in possesso dei contadini assegnatari. Piani regolatori non ce ne sono. Il comune di Campomarino non può invocare alcuna legge per l'esproprio. La terra non è stata assegnata e si potrebbero dare trecento o quattrocento metri quadrati per far sorgere queste attrezzature, che sono al servizio di tutti. Una legge di questo genere è indispensabile, lo ripeto, anche se solo sulla base di una limitata esperienza.

MONASTERIO. Concordo di massima con le considerazioni già fatte dall'onorevole Magno.

Ma ho due perplessità. Una riguarda i limiti troppo ristretti del parere del comune, perché qui si dice che i comuni dovrebbero intervenire con i loro pareri allorquando la utilizzazione dei terreni da vendere possa determinare modificazioni di indirizzi urbani-

stici. Praticamente il parere del comune sarebbe un parere tecnico e resterebbe limitato ai compiti tradizionali dei comuni. Il comune sarebbe impedito di interessarsi ai problemi che invece implicano trasformazioni anche di carattere economico e sociale.

Certe destinazioni di terreno possono anche esorbitare dagli indirizzi urbanistici e investire interessi di carattere sociale. Con questi limiti che ponete, onorevoli colleghi, non pare che il comune sia chiamato ad esprimere il suo parere in modo adeguato.

Ogni pratica di vendita deve essere sottoposta al parere, si dice, del comune. Di quale organo comunale? Noi diciamo: dei consigli comunali.

MAGNO MICHELE. Io porto l'esempio del mio comune, che deve alienare piccoli pezzi di terra. Noi votiamo di volta in volta.

PRESIDENTE. La differenza è questa: che quella è terra comunale.

MAGNO MICHELE. Io non dico che sia la stessa cosa, posso però costruire una analogia.

MONASTERIO. Devo fare una seconda considerazione. Sorgono delle perplessità perché vi sono terreni assegnati.

Secondo: vi sono dei terreni comunque assegnati in possesso, attualmente degli assegnatari. Io ho qui un documento che riguarda dei terreni che erano gestiti da cooperative, espropriati e poi non assegnati; e qui si vorrebbero estromettere una parte dei contadini. Riguarda la provincia di Taranto: ma non entro nel merito della questione specifica. Noi siamo dell'opinione che la formula De Leonardis dovrebbe essere un po' più lata.

MONTE. Mi pare che questa preoccupazione, dall'attuazione pratica, sia superata. Sul Saccione, quel fiume che divide il Molise dalle Puglie, il consorzio di Capitanata ha dovuto realizzare alcune opere, sia per quanto riguarda la ferrovia, sia per il prosciugamento di terreni da una parte e dall'altra del fiume; e ha avuto un finanziamento dalla Cassa. Non è stato l'ente che ha dovuto cedere il terreno, ma è il coltivatore che aveva avuto già il contratto assegnato che si è messo d'accordo con il consorzio per la vendita di questo terreno...

MAGNO MICHELE. Ma in quel caso vi è stato esproprio.

MONTE. ...e se lo è fatto pagare. Non vedo perché voi vi preoccupate! Chi è l'assegnatario? È il contadino, perché in base al contratto non è più l'ente!

MONASTERIO. Ora vedremo che cosa verrà fuori dagli altri emendamenti. La questione posta dall'onorevole Monte non mi pare che sia del tutto pertinente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io credo che possiamo arrivare ad una conclusione, onorevoli colleghi. Quali sono i problemi più importanti che sono sorti in seguito alla discussione di questo articolo?

Primo. Si è detto che bisogna evitare che, attraverso queste concessioni di terreni, possano essere favorite iniziative a carattere speculativo; quindi noi desideriamo che siano specificate le finalità da raggiungere attraverso questa nuova norma.

Secondo. Questo deve avvenire senza discapito degli assegnatari.

Terzo. Questo deve aver luogo senza che siano menomati le prerogative e i poteri degli enti locali che detengono questi poteri in base alle leggi che li riguardano; si vuole, comunque, che questi enti locali possano intervenire ogni qual volta siano direttamente interessati da queste concessioni.

Ora, a me pare che, attraverso l'emendamento proposto dall'onorevole De Leonardis, noi abbiamo tenuto conto al massimo delle preoccupazioni che erano emerse, perché in esso viene specificato fino al dettaglio qual è la destinazione da dare a questi terreni e a parte la precisazione che si tratta di limitate superfici, viene indicato per quali scopi i terreni possono essere alienati.

In secondo luogo: si dice che non possono essere concessi terreni già assegnati. Ma non vedo come questa preoccupazione possa ancora sussistere, perché assegnati significa assegnati!

MONASTERIO. Guardi, onorevole, che la legge cui ella si riferisce prevede l'assegnazione con contratto. L'articolo 16, al quale ella pensa, dice che sono assegnati entro tre anni, con... ecc.; per cui, se lei si riferisce in modo preciso a quell'articolo, per l'assegnazione s'intende solo quella avvenuta con contratto di compravendita. Io debbo immaginarmi le posizioni che può assumere la magistratura di fronte a vertenze che possono sorgere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io le volevo dire questo: che non è mai avvenuto – e quindi non penso che possa avvenire – che l'ente vada a perseguitare degli assegnatari per togliergli la terra e destinarla ad altre attività.

Terzo: per quanto riguarda i comuni, noi abbiamo ripetuto *ad abundantiam* in questo emendamento alcuni casi specifici in cui il comune interviene. Ma con ciò non attribuiamo al comune nessun altro potere all'infuori di quelli che ha già, anche perché in questa

sede non potremmo farlo. Anzi, pleonasticamente – ma per venire incontro alle sue preoccupazioni onorevole Monasterio – il relatore ha aggiunto la frase che dice, sostanzialmente, che la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal parere dei comuni interessati allorquando l'utilizzazione dei terreni da vendere possa determinare modificazioni degli indirizzi urbanistici o interessi la sistemazione dei servizi pubblici d'interesse comunale. In questa frase sono comprese tutte le ipotesi, perché dovunque sorgano nuove fabbriche, nuove costruzioni, nuove abitazioni, queste interferiscono fatalmente nella sistemazione dei servizi pubblici che interessano il comune, si tratti di strade, luce, acqua, impianti igienici e di altri servizi di qualsiasi natura. Quindi, praticamente, con il richiamo a questo comma, si mette in condizione il comune di intervenire in ogni circostanza in queste attività degli enti. Per tutte queste ragioni vorrei rivolgere una preghiera. Se effettivamente noi riconosciamo che è opportuno che gli enti siano messi in condizione di cedere questi appezzamenti di terreno per favorire lo sviluppo delle zone, cerchiamo di approvare questo articolo; diversamente faremo esaurire la legislatura senza aver risolto questo problema e con danno di tutti gli assegnatari interessati.

MONASTERIO. Due considerazioni ancora, se permette. Una è già contenuta nella mia interruzione di poc'anzi, perché il riferimento all'articolo 16 – che io ho sotto gli occhi – dice che i terreni trasferiti all'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteutici di fondi rustici, eccetera. Poi, all'articolo 17, si dice che l'assegnazione è fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale, eccetera. L'assegnazione è fatta con contratto di vendita! Se noi ci riferiamo, ora, a tale legge, evidentemente per assegnazione s'intende quella prevista dalla legge, e l'assegnazione prevista dalla legge è quella fatta con contratto di vendita! Quindi, tutti gli assegnatari i quali non siano in possesso di contratto di compravendita non verrebbero cautelati da questa legge!

MONTE. Ma dopo tre anni lo sono.

MONASTERIO. Ve n'è un'infinità che non hanno avuto assegnate le terre. Non sono diminuiti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. No, sono pochissimi. Io lessi anche le cifre relative in altra circostanza.

MAGNO MICHELE. Invece di « assegnati », direi « trasferiti ».

MONASTERIO. Ma perché non possiamo dire: assegnati con o senza contratto di compravendita?!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non condivido la vostra preoccupazione. Inoltre « trasferiti » è un termine ancora più restrittivo.

MONASTERIO. Potremmo dire: comunque assegnati; cioè con o senza il contratto di compravendita, senza riferimento alla legge: « comunque assegnati ».

PRESIDENTE. No, perché le assegnazioni precarie possono essere fatte per un anno.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per esempio, in Puglia, vi sono assegnazioni precarie.

MONASTERIO. Ma ricadono nella legge.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Col proposito poi di entrare in trattative per altri terreni o per una sistemazione più razionale. Non so se mi spiego. Per esempio vi è stato il caso di Torre del Lago, dove, ora, coi nuovi acquisti, si è avuta una sistemazione e si è tolto il possesso precario iniziale, che era pur necessario.

MAGNO MICHELE. Molti contratti non sono stati stipulati proprio per questa ragione.

MONASTERIO. In questi casi interviene il consenso delle parti. La parte noi la cautelíamo con la legge; poi, se si tratta di fare un'operazione del genere, le parti si accordano, perché altrimenti questa formulazione lascia senza cautela numerosi contadini.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Monasterio, le ribadisco però che questa sua preoccupazione non ha ragione d'essere, perché gli enti non hanno mai fatto una cosa del genere, né la faranno in avvenire. Se accantoniamo la formula usata nella legge (assegnati) e aggiungiamo un aggettivo o un avverbio, dobbiamo poi fare un'intera casistica, perché vi sono tante situazioni precarie che potrebbero anche trovare una collocazione in un termine diverso da quello usato dalla legge, « assegnati ». E allora, effettivamente...

MONASTERIO. C'è tutta una letteratura sulla questione degli sfratti. Non è recentissima, ma c'è stato un periodo in cui molti assegnatari sono stati sfrattati. Io non seguo più i dettagli della questione come li seguivo prima, ma personalmente mi sono occupato di centinaia di casi di tutti i comprensori. Non può essere privo di fondamento ciò che ho detto: è il frutto dell'esperienza personale che ho fatto.

Per la seconda questione potremmo aggiungere: « nonché ove si tratti di terreno già coltivato ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vogliamo che il comune si ingerisca in modo difforme dalle leggi attuali. Altrimenti avremmo bisogno del parere della Commissione Interni, e faremmo esaurire la legislatura.

MAGNO MICHELE. La preoccupazione cade se escludiamo i terreni coltivati. Se noi mettiamo: « limitate superfici di terreno non coltivabile », il resto può rimanere come sta.

MONTE. Quelli di cui ho parlato sono terreni coltivati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dove stanno i terreni non coltivati?

MAGNO MICHELE. Sono terreni coltivati che secondo questa legge potrebbero essere venduti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono 200, 300 metri quadrati.

MONASTERIO. Allora, dovremmo porre dei limiti concreti.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Quella preoccupazione fondamentale viene ad essere superata: è tanto chiara la cosa!

PRESIDENTE. Si potrebbe mettere: « Terreni assegnati o per i quali gli enti abbiano già deliberato l'assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge ». Gli enti hanno già deliberato e non hanno ancora proceduto materialmente all'assegnazione.

MONASTERIO. In alcuni casi hanno consegnato sulla parola.

MAGNO MICHELE. Abbiamo casi di assegnatari che insistono per avere il contratto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vi sono due tipi di assegnazione: la prima è precaria, poi vi è quella definitiva.

MONASTERIO. La legge prevede solo il contratto definitivo. A carattere precario vi sono contratti solo nel comprensorio apuano. Altrove, contratti a carattere precario non ve ne sono.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La preoccupazione che vi sia una assegnazione di grosse superfici è superata dal tenore del mio emendamento. Ivi è detto che deve trattarsi di superfici limitate.

MONASTERIO. Quella cautela per gli assegnatari che non hanno il contratto è indispensabile. C'è di fatto che vi sono contadini i quali non hanno contratto di compravendita, che sono da moltissimi anni su quella terra, la coltivano, la conducono. Questi contadini non sarebbero cautelati da questa disposizione, e noi non possiamo abbandonarli.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Le preoccupazioni non sussistono di fronte a quel triplice ordine di garanzie contenute nel mio emendamento.

MONASTERIO. Anche con quelle garanzie gli assegnatari possono essere buttati fuori lo stesso.

Siamo orientati a trovare una forma di intesa, però non possiamo lasciare abbandonati alla loro sorte migliaia e migliaia di contadini.

Le leggi di riforma sono state deformate. C'è il fatto di fondo che queste assegnazioni, che dovevano essere fatte entro tre anni per contratto, non sono state fatte nella grande maggioranza dei casi.

Non so perché loro in questa sede si debbano preoccupare di quella formulazione, quando non hanno tenuto conto dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Non conosco la pratica dell'Ente Puglia e Lucania; però, se non è stata fatta l'assegnazione, un motivo ci deve essere. Perciò, bloccare un fondo per un rapporto che non è definito, e può esservi un buon motivo, mi pare che sia eccessivo. Bloccare una cosa per un rapporto che non è definito, e dietro al quale ci può essere una ragione tecnica, non conviene.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se l'Ente dovesse avere delle mire, non avendo quegli assegnatari un contratto li può mandare via, ed agire ugualmente.

MONASTERIO. Questo è parzialmente esatto. Ma questa disposizione di legge offre uno stimolo di più per riparare, perché se questi terreni possono essere utilizzati per altri fini, l'Ente ha un motivo di più per intervenire nel senso sopradetto. Questa legge diventa un movente dunque per poter spingere l'Ente a fare operazioni di estromissione.

PRESIDENTE. La proposta di legge mira a dare una economia migliore alla zona nell'interesse degli stessi assegnatari. Ci può essere qualcuno che può essere sacrificato, ma è nell'interesse generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si potrebbee mettere: « Di preferenza devono essere venduti terreni non coltivati ».

MAGNO MICHELE. Vorrei fare un'altra proposta: « ...ad un prezzo non inferiore... limitate superfici di terreno non coltivati, ec-

cezionalmente anche terreni coltivati, sempreché non risultino assegnati in seguito all'articolo 16 ecc.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dicendo « eccezionalmente » si vuole dimostrare che non c'è possibilità di assegnare terreno non coltivato in quanto, in quella borgata, non esiste terreno non coltivato.

MAGNO MICHELE. Siamo d'accordo. Vogliamo allora esaminare il testo punto per punto?

PRESIDENTE. Si potrebbe forse dire: E comunque, di preferenza, quelli non coltivati »?

MONASTERIO. No, in un certo senso così facendo si aggrava il problema perché si richiama l'attenzione sui terreni coltivati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Di preferenza vuol dire che, se vi sono terreni non coltivati, questi debbono essere assegnati. Solo se mancano i terreni non coltivati, allora si ricorre agli altri.

MAGNO MICHELE. Io proporrei di parlare di « limitate superfici di terreni non coltivabili ed eccezionalmente anche di terreni coltivabili, sempreché non risultino assegnati... ».

FRANZO. Coltivati o coltivabili?

PRESIDENTE. Non coltivati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Coltivabili sono tutti. Si può coltivare qualunque cosa!

MAGNO MICHELE. Non coltivati, sta bene; ed eccezionalmente anche di terreni coltivati... ecc.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sta bene. Possiamo concludere.

MAGNO MICHELE. Noi suggeriamo una altra modifica. Sostituire le parole « comune » con le parole « consiglio comunale ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando si dice « comune », si dice ovviamente « consiglio comunale ».

MAGNO MICHELE. Va bene, d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Magno propone in sostanza di integrare l'emendamento proposto dal Relatore parlando di: « limitate superfici di terreni non coltivati ed eccezionalmente anche di terreni coltivati ».

L'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 1, presentato dall'onorevole De Leonardis, con l'integrazione dell'onorevole Magno risulta così formulato: « Gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previa autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, limitate superfici di terreni non coltivati ed eccezionalmente anche di terreni coltivati non assegnate ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1950, n. 230, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole utili al completamento dell'economia agricola della zona, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglomerati abitati, mediante la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e l'esecuzione di opere e servizi complementari, urbani o sociali, ivi comprese aree a verde per uso pubblico. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal parere dei comuni interessati, allorquando l'utilizzazione dei terreni da vendere possa determinare modificazioni degli indirizzi urbanistici o interessi la sistemazione dei servizi pubblici d'interesse comunale ».

Il secondo comma dell'articolo 1 recita:

« I terreni ed i fabbricati di proprietà dei suddetti enti o sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici, possono essere trasferiti gratuitamente, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in proprietà delle competenti amministrazioni pubbliche e degli enti interessati ».

Ricordo che a questo comma vi è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Monasterio, di cui do lettura:

« I terreni ed i fabbricati di proprietà dei suddetti enti o sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici nonché a cooperative di servizi, di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e di consumo, costituite tra lavoratori, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle competenti amministrazioni pubbliche o dei predetti enti cooperativi, previ parere ed autorizzazione previsti dal primo comma ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siamo contrari a questo emendamento per una ragione semplicissima: perché sarebbe strano che noi assegnassimo a pagamento terre ai piccoli assegnatari e poi le dessimo gratuitamente alle cooperative. Perché e a quale scopo una tale sperequazione?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La cooperativa non è un ente pubblico.

MONASTERIO. La cooperativa comincia già ad avere un valore superiore ai singoli.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma non è un ente pubblico!

MONASTERIO. Però ha una funzione sociale più elevata della funzione del singolo. La formulazione del primo comma dell'articolo 1 ci sodisfa. Quella del secondo no.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma dell'articolo 1 ed integrato su iniziativa dell'onorevole Magno.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Magno, tendente ad aggiungere le parole: « ed alle cooperative di assegnatari ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere a trattativa privata, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo non inferiore a quello riconosciuto congruo dall'Ufficio tecnico erariale, limitate superfici di terreni non coltivati ed eccezionalmente anche di terreni coltivati, non assegnate ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia al fine di favorire lo sviluppo di attività non agricole utili al completamento dell'economia agricola della zona, sia al fine di favorire lo sviluppo edilizio di piccoli centri o agglomerati abitati, mediante la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, e la esecuzione di opere e servizi complementari, urbani o sociali, ivi comprese aree a verde per uso pubblico. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal parere dei comuni interessati, allorquando l'utilizzazione dei terreni da vendere possa determinare modificazioni degli indirizzi urbanistici o interessi la sistemazione di servizi pubblici di interesse comunale.

I terreni ed i fabbricati di proprietà dei suddetti Enti o Sezioni speciali, destinabili a sede di pubblici uffici o comunque a servizi pubblici, possono essere trasferiti gratuitamente previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in proprietà delle competenti Amministrazioni pubbliche e degli Enti interessati.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono, inoltre, cedere gratuitamente in proprietà agli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura adeguate superfici di terreno ed eventuali costruzioni per la realizzazione di iniziative di istruzione e di addestramento professionale.

Sugli atti di alienazione saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, fatte salve le agevolazioni tributarie consentite dalle leggi vigenti a favore dei concessionari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Negli atti di alienazione di cui al precedente articolo dovrà essere indicata la destinazione degli immobili alienati.

Ove l'acquirente non dia all'immobile la prevista destinazione nel termine e con le modalità stabilite, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali terreni boscati o specialmente adatti al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli ».

MONASTERIO. All'articolo 3 presento il seguente emendamento aggiuntivo « Gli enti predetti possono altresì cedere gratuitamente alle Regioni, alle Amministrazioni provinciali od ai comuni, terreni boscati o specialmente adatti al rimboschimento, alla formazione di prati e pascoli ed alla costituzione di aziende agro-silvo-pastorali.

PRESIDENTE. Cioè, oltre che alle Aziende di Stato questa cessione può essere fatta anche a vantaggio delle province e dei comuni.

MONASTERIO. C'è una differenza: che mentre al primo comma si prevede la cessione in alienazione e vendita allo Stato, nel secondo (aggiuntivo) noi estendiamo il concetto e aggiungiamo la costituzione di aziende agro-silvo-pastorali, aggiungendo pure la cessione gratuita.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Recentemente abbiamo approvato una leggina integrativa della legge sulla montagna, nella quale è detto che i comuni e le province possono acquistare, con mutuo della Cassa depositi e prestiti e ammortamento a totale carico dello Stato, terreni da destinare a bosco e a pascolo. Perché ora, vogliamo fare un trattamento diverso in questa sede e a danno degli enti di riforma, i quali percepiscono delle entrate vendendo queste terre e quindi possono essere aiutati così a perseguire i propri scopi istituzionali?

MONASTERIO. Non ho presente la legge che lei cita.

MAGNO MICHELE. Quella legge si riferisce alla montagna. E se il comune si trova in pianura dove ha operato l'ente di riforma?

MONASTERIO. Le zone di riforma sono per lo più in pianura.

MAGNO MICHELE. Per esempio le zone di Gravina e Altamura.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se sono pascoli utilizzabili, gli enti di riforma li avranno già destinati per le esigenze del bestiame e degli assegnatari; se non li hanno assegnati a integrazione dei poderi – in qualche zona hanno fatto poderi di 40-50 ettari – li hanno dati in comune per far pascolare i greggi. Pregherei gli onorevoli colleghi di non insistere nell'emendamento.

DE LEONARDIS, *Relatore.* Non ne vale la pena.

MAGNO MICHELE. Noi insistiamo, anche perché aggiungiamo le aziende agro-silvo-pastorali, che non sono previste dalla legge. Tutto questo riguarda particolarmente anche la Sardegna, dove vi sono vaste estensioni di terra che non sono state assegnate.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Forse non mi sono spiegato bene a proposito del riferimento alla legge sulla montagna. Una volta che è diventato bene comunale, l'uso del pascolo è pubblico: quindi tutti gli allevatori del comune acquisiscono un uguale diritto ad andare al pascolo su quelle terre. Oggi queste terre sono godute soltanto dagli assegnatari, perché l'ente glie le ha dati per il loro bestiame; e quindi dovremmo mettere gli assegnatari contro gli altri allevatori di quel comune!

Do lettura dell'articolo 3 e lo pongo in votazione:

PRESIDENTE. Gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria possono vendere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali terreni boscati o specialmente adatti al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Monasterio:

« *Aggiungere all'articolo* 3 *il seguente comma*:

« Gli enti predetti possono altresì cedere gratuitamente alle regioni, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, terreni boscati o specialmente adatti al rimboschimento, alla formazione di prati e pascoli ed alla costituzione di aziende agro-silvo-pastorali ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è aprovato*).

L'onorevole Magno Michele ha presentato un altro emendamento aggiuntivo, subordinato all'emendamento aggiuntivo Monasterio che la Commissione testé non ha accolto.

« *Dopo le parole*: all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, *aggiungere le altre*: alle provincie e ai comuni ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

« Il prezzo ricavato dalle vendite, di cui ai precedenti articoli 1, 1° comma, e 3 dovrà essere reimpiegato dall'Ente o Sezione di riforma fondiaria per i propri fini istituzionali ».

L'onorevole Monasterio ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole finali*: per i propri fini costituzionali, *con le altre*: per le attrezzature e per le opere di miglioramento fondiario dei fondi degli assegnatari di cui alle leggi 16 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Qui entra in gioco l'unicità del bilancio degli enti di riforma. È una questione finanziaria. È un principio che è stato rispettato nei confronti di qualsiasi ente. Poi l'ente, secondo le sue esigenze di intervento, destina una somma. Limitato a due sole categorie, non so se possa essere controproducente. Possiamo trovare una formula che abbracci l'attività che svolgono gli enti. Aggiungiamoci: attività di assistenza economico-finanziaria.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Siamo d'accordo nel limitare, ma dobbiamo trovare una formula.

MONASTERIO. Non siamo d'accordo per i fini istituzionali genericamente perché finiscono per prevalere interessi di gruppi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per l'assistenza tecnica, economico-finanziaria.

MONASTERIO. Questa assistenza tecnica, economico-finanziaria, che cosa c'entra?

PRESIDENTE. È una assistenza che fanno gli enti agli assegnatari. Ciò aprirebbe le strade per l'utilizzo di quei fondi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Direi: « per le attività di assistenza tecnica, economica e finanziaria ».

MONASTERIO. Meglio dire: « per investimenti ».

PRESIDENTE. Questa formula « assistenza e opere eccetera », mi pare non opportuna.

MAGNO MICHELE. A integrazione delle spese per l'attività dell'assistenza tecnica, eccetera, a favore degli assegnatari.

Con l'ultimo provvedimento delegato si può arrivare fino agli agrari. Se leggiamo l'ultimo provvedimento delegato, vediamo che gli enti di riforma hanno assunto nuovi compiti e una diversa funzione.

MONTE. Sono trasformati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma noi questo intervento lo facciamo per gli enti di riforma in quanto enti di riforma. Questa legge non si applica a questi enti di riforma in quanto enti di sviluppo! Mettiamo gli assegnatari.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Perché non coltivatori in genere?

MONASTERIO. Ai lavoratori manuali della terra.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ai coltivatori diretti.

MAGNO MICHELE. Vogliamo aggiungere le parole: a integrazione?

MONASTERIO. La voce « assegnatari » c'è già. Non possiamo ritenerla limitativa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi, oggi, ci riferiamo, con questa legge, agli enti di riforma, non agli Enti di sviluppo.

MAGNO MICHELE. Ma vi sono due bilanci distinti?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ente di sviluppo, come tale, deve avere: autorizzazione del Ministero, delimitazione della zona, denaro per svolgere in quella zona la sua funzione, altrimenti non svolge nessuna funzione di ente di sviluppo! Oggi noi stiamo approvando una legge che riguarda gli enti di riforma; ma non enti di riforma in quanto potranno svolgere le funzioni degli enti di sviluppo; quindi, quando parliamo di assistenza tecnica, economica e finanziaria, non vi è dubbio che ci riferiamo esclusivamente all'assistenza che oggi gli enti svolgono a favore degli assegnatari, che sono nei loro territori, oppure dei coltivatori diretti in caso di cooperative.

MAGNO MICHELE. È pleonastico, ma mettiamolo ugualmente.

MONASTERIO. Direi: per l'assistenza tecnica, economica e finanziaria, per le attrezzature e per le opere di miglioramento, ecc. in favore degli assegnatari e di altri coltivatori diretti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Proporrei: per l'assistenza tecnica, economica e finanziaria, nonché per le attrezzature e per le opere di miglioramento fondiario interessanti i fondi degli assegnatari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura dell'articolo 4 nella nuova formulazione concordata dai deputati Magno e Monasterio, dal Relatore De Leonardis e dal Sottosegretario onorevole Sedati:

« Il prezzo ricavato dalle vendite, di cui ai precedenti articoli 1, 1° comma, e 3, dovrà essere reimpiegato dall'Ente o Sezione di riforma fondiaria per l'assistenza tecnica, economica e finanziaria, nonché per le attrezzature e per le opere di miglioramento fondiario interessanti i fondi degli assegnatari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Provvedimenti per il settore risiero », che la Commissione ha stralciato nella seduta odierna, dal disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso del risone » (4343).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti per il settore risiero » (4343-*bis*).

Presenti	37
Votanti	31
Astenuti	6
Maggioranza	16
Voti favorevoli	19
Voti contrari	12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Bardini, Bianco, Bolla, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Del Giudice, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Martoni, Miceli, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Romagnoli, Salutari, Sanfilippo, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi e Vetrone.

Si sono astenuti:

Aicardi, Anderlini, Avolio, Cattani, Principe e Valori.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI